

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

OMISSIONIS;

- ricorrente -

contro

COMUNE di CERMENTATE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 109, presso lo Studio legale Da Riva Grechi, rappresentato e difeso dall'avv. AGLIALORO Giuseppe del Foro di Milano, giusta procura speciale in atti;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 84/46/04, depositata il 14 dicembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 maggio 2007 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi [OMISSIONIS] per l'intimato;

lette le conclusioni scritte del P.G., il quale ha concluso chiedendo che la Corte accolga il ricorso per manifesta fondatezza.

Svolgimento del processo

che la [OMISSIONIS] impugnò dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Cermenate per omesso versamento dell'ICI, per gli anni dal 1995 al 1999, in ordine ad un terreno di mq. 13805, di proprietà della ricorrente, per il quale il Comune aveva escluso la natura pertinenziale rispetto all'adiacente fabbricato industriale della stessa società;

che la Commissione adita accolse il ricorso;

che l'appello proposto dal Comune venne a sua volta accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, premesso che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali quando queste sono destinate effettivamente e concretamente al servizio di un altro bene e che tale destinazione deve essere attuata non in via transitoria ed occasionale, ma con carattere di stabilità, osservò che, pur evincendosi dalla documentazione prodotta dalla società che "il terreno è stato utilizzato per il deposito del legname la cui lavorazione forma l'oggetto dell'impresa", "tuttavia la dimostrazione fornita (fotografie) non appare sufficiente, atteso che (...) non viene dimostrata la durevole relazione di subordinazione con il complesso aziendale"; ed aggiunse che il fatto che tale terreno non risultava destinato a tale scopo era dimostrato dalla circostanza "che la società ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare, per il deposito di legname, altro terreno adiacente, e che esso ha sempre avuto una autonoma capacità volumetrica (come dimostrato dalle richieste di edificabilità) e quindi assoggettabile autonomamente ad imposta";

che avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per Cassazione;

che il Comune intimato si è limitato a depositare procura speciale in favore dell'avv. Aglialoro, il quale, nell'odierna adunanza in Camera di consiglio, ha depositato istanza di riunione del presente giudizio ad altro pendente tra le stesse parti ed avente analogo oggetto.

Motivi della decisione

che va, preliminarmente, rigettata la predetta istanza di riunione, in quanto, essendo stata presentata il giorno stesso dell'adunanza in camera di consiglio, si rivela tardiva;

che, con l'unico motivo, la società ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere il Giudice a quo escluso la natura pertinenziale dell'area in questione illegittimamente e con motivazione insufficiente e contraddittoria;

che il ricorso è manifestamente fondato;

che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, il quale esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione alla cosa della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, senza che assuma rilievo la distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato, né il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico eventualmente attribuisca all'area pertinenziale (Cass. nn. 19375 del 2003, 17035 e 19161 del 2004, 6501 e 20033 del 2005);

che, ciò posto, la sentenza impugnata si rivela, in primo luogo, erronea là dove il Giudice a quo, in contrasto con l'anzidetto principio, ha considerato rilevante la circostanza che il terreno "ha sempre avuto una autonoma capacità volumetrica (come dimostrato dalle richieste di edificabilità)", e, in secondo luogo, affetta da motivazione insufficiente ed illogica nella parte in cui, per un verso, si è ritenuta apoditticamente non sufficiente la documentazione fotografica prodotta dalla società al fine di dimostrare la durevolezza del vincolo di pertinenzialità (senza specificare, ad esempio, se le fotografie fossero state effettuate, o meno, in tempi diversi), e, per altro verso, si è attribuito rilievo ad una circostanza, quale la richiesta e l'ottenimento di autorizzazione ad utilizzare - per il deposito del legname - altro terreno adiacente, evidentemente di per sé inidonea a dimostrare che l'area in discussione avesse per ciò perduto tale destinazione;

che, in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, oltre a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2007